

1244

1244/08

SENTENZA N.

N. R.G. 1909/2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

II SEZIONE CIVILE

1244/08	Sen.
1155/08	Dep.
	FN.

T. Ju
S. Rho

Composta dai siggn. Magistrati:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| DOTT. Giacomo Deodato | Presidente |
| DOTT. Maria Cristina Pozzetti | Consigliere |
| DOTT. Vinicia Calendino | Consigliere rel. |

CONTRIBUTO UNIFICATO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 promossa con atto di citazione in appello notificato il 2.5.2004, a ministero dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche della Corte d'Appello di Milano,

TRA

[REDACTED]

con il proc.dom.avv. Silvio Rezzonico, via Rossetti 17, Milano,

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED]

in persona del legale rappresentante "pro tempore".

con i proc.dom.avv. Alfredo L.L.Belli Paci e Luciano Belli Paci, Milano, via Santa Maria alla Porta n. 9,

APPELLATA

OGGETTO: risarcimento del danno.

CONCLUSIONI: come da fogli a parte.

1

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.201/2004, depositata in data 3 giugno 2004, il Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, in persona del GOT, ha scritto quanto segue.

< [REDACTED] con atto di citazione notificato il 17.1.01 ha convenuto avanti il Tribunale di Milano Sezione Distaccata di Rho l'impresa [REDACTED] per il preteso risarcimento dei danni subiti il 13.6.00 ore 13.00-14,30 nel negozio di proprietà [REDACTED] [REDACTED] sito in Arese, Via [REDACTED] ad opera di ignoti per la presenza in luogo dell'impalcatura, ponteggi, teli installati per i lavori di ristrutturazione della facciata condominiale dall'impresa convenuta responsabile dei danni, secondo l'attrice ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c danni quantificati dall'attrice in euro 6.321,43 o diversa somma risultanda e di giustizia.

Con comparsa depositata all'udienza del 11.4.01 si è costituita la convenuta che ha contestato e negato le domande attrici ritenendo inesistente il nesso di causalità fra il furto subito e l'impalcatura utilizzata dalla convenuta per i lavori di ristrutturazione e considerando che i teli di copertura, trasparenti, non coprivano porta dell' ingresso del negozio forzata dai ladri.

Svolta l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.03 e trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli atti conclusivi e delle repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attrici vengono respinte per i motivi di seguito esposti.

Dall'esame dei documenti e delle deposizioni testimoniali assunte emerge che:

-a) I ladri per entrare all'interno del negozio di proprietà dell'attrice e per asportare i beni ivi depositati hanno forzato la porta d'ingresso in alluminio tra le ore 13 e le ore 14,30 circa;

-b) I teli di copertura dei ponteggi erano retine in nylon verde, quindi trasparenti;

-c) la clausola n.9 del contratto di appalto per lavori di manutenzione ordinaria del Condominio di Via [REDACTED] Arese, dell'8.2.00, sottoscritta dalla società convenuta e dal Condominio nella persona dell'amministratore sig. [REDACTED] richiamata dall'attrice, obbliga l'appaltatore ad assicurare per danni a cose e persone, compresi i condomini stessi, cagionati durante l'esecuzione delle opere appaltate dall'inizio dei lavori fino alla consegna.

L'art.2043 c.c invocato a tutela del proprio diritto azionato dall'attrice richiede una colpa del soggetto a cui far risalire un comportamento lesivo dell'altrui diritto quale negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di regole o norme di condotta. Occorre che l'azione o l'omissione, dolosa o colposa, siano cause efficienti dell'evento dannoso.


Nella fattispecie in esame l'obbligo giuridico dell'appaltatore si configurerebbe come obbligo di impedire l'evento-furto la cui inosservanza a norma dell'art.40 c.p. equivale a cagionarlo.

Tale obbligo giuridico non ritiene questo giudice sussistere in capo alla convenuta, non essendo previsto da una norma di legge, da una clausola contrattuale, da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui

Ciò si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da un terzo, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da una sua attività illecita, si astenga dall'intervenire per

impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione di un diritto durante lo svolgimento di tale attività e non quando la stessa sia sospesa.

Nella fattispecie in esame si tratta di un furto ad opera di terzi che non può considerarsi inquadrabile quale fatto illecito inseritosi in una serie causale nascente da un'attività illecita della società convenuta in assenza di prove. Sotto tale profilo la domanda attrice è infondata .

X La  deduce a propria tutela l'art.2051 c.c. quale obbligo di custodia da parte dell'appaltatore. Tale obbligo esiste solo in quanto il bene possa costituire di per sé stesso la fonte di un pericolo per chi ne venga a contatto o se ne serva .Nella fattispecie l'attrice non ha provato: -a) che il materiale utilizzato dall'appaltatore convenuto (ponteggi e reti di protezione) fossero una fonte di pericolo per il negozio e per la merce ivi custodita; =b)che i ladri si siano introdotti nel negozio nascosti dai teli di protezione che è stato provato dalla convenuta consistere in reti di nylon trasparenti che non nascondevano l'ingresso del negozio o la visione dell'interno. X

Nella denuncia di furto del 13.6.00 si legge che "i ladri forzavano la porta d'ingresso in alluminio".

Il proprietario dell'impalcatura non può ritenersi civilmente corresponsabile del furto. L'attrice non ha provato di aver adottato tutte le cautele opportune e necessarie per evitare l'evento dannoso.Anche sotto tale aspetto la domanda non può essere accolta.

Al rigetto della domanda segue l'onere per l'attrice di rifondere agli Avvocati distrattari della controparte convenuta le spese di lite liquidate come in dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione Distaccata di Rho in composizione monocratica,definitivamente pronunciando fra le pari così provvede:

----1) Rigetta la domanda attrice;

—2)Condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite agli avvocati Alfredo L.L.Belli Paci, Luciano Belli Paci, Bruna Lepre ex art.93 cpc liquidate in complessive euro 1.000,00 di cui euro 200,00 per spese;euro 500,00 per diritti ed euro 300,00 per onorari oltre il 10% ex art.15 T.F.oltre CPA e IVA come per legge.

Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto appello con l'atto di citazione notificato nella data precisata in epigrafe; ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni precisate come da foglio a parte, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Costituitasi, l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, a sua volta concludendo come da foglio a parte, e, in via di appello incidentale, ha chiesto di riportare a giustizia l'entità delle spese del primo grado di giudizio, drasticamente ridotte dal Tribunale; con vittoria di spese del grado di appello.

All'udienza del 18.12.2007 la causa è stata assunta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di appello possono essere così sintetizzati.

Erroneità della sentenza:

- nella parte in cui ha escluso che i teli trasparenti possano essere stati utilizzati dai ladri come nascondiglio, quando invece i testi hanno dichiarato che non si vedeva niente al di là dei suddetti teli di protezione, ad eccezione del teste ██████ che, però, è di attendibilità decisamente limitata, trattandosi di un socio della ditta che ha installato i ponteggi;

- nella parte in cui ha escluso la responsabilità extracontrattuale dell'Impresa ex artt. 2043 e 2051 cc ed in cui ha ritenuto che l'impalcatura non rappresentasse una fonte di pericolo e non vi fosse alcun obbligo dell'Impresa di impedire il furto, quando invece i teli hanno rappresentato un comodo nascondiglio per poter agire- coperti dai teli suddetti- sulla serratura del negozio rimasta scoperta, rimanendo celati agli occhi dei passanti;

-nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale dell'Impresa ex art. 9, con il quale l'Impresa aveva assunto l'obbligo di assicurarsi per danni, nonché la responsabilità civile e penale in caso di danni ed infortuni cagionati nell'esecuzione di opere;

-nella parte in cui ha ritenuto che essa ██████ non avesse adottato tutte le cautele per evitare il furto, quando invece è stato accertato che, al momento del furto, il negozio era regolarmente chiuso e che i ladri hanno dovuto scassinare la porta d'ingresso, che era in alluminio, come risulta dalla denuncia sporta in data 13.6.00.

Secondo l'appellante, a ciò consegue il suo diritto al risarcimento del

danno, consistente nel valore della merce rubata, come risultante dall'elenco fattone nella denuncia, o, in subordine, in via equitativa.

In via di subordine, ha chiesto ammettersi CTU sul nesso di causalità fra omesse cautele dell'appaltatore ed evento dannoso, nonché sull'ammontare dei danni.

Le considerazioni di questa Corte d'Appello

Premesso che l'ammissione dei capitoli di prova per testi è stata chiesta dall'appellante solo in sede di PC avanti al Collegio e non in atto di appello (ove si è chiesta la sola CTU), con la conseguenza che tale richiesta è tardiva e, quindi, inammissibile, questa Corte di merito osserva quanto segue.

1) I teli "verdi" cui fa riferimento l'appellante [REDACTED] sono da ritenere trasparenti.

I testi [REDACTED] architetto, e [REDACTED], amministratore dello stabile dove si trova il negozio di [REDACTED], come tali del tutto indifferenti, li hanno infatti descritti come "retine di nylon verde", "teli forati tipo retina"; il teste [REDACTED] in particolare, ha poi precisato che essi, "ancorché non trasparenti come il vetro, permettevano di vedere " *al di là*" di essi.

Ancora, il teste [REDACTED] socio della ditta [REDACTED] ha precisato che i teli "verdi" da essi sistemati erano *trasparenti*.

E' vero che i testi [REDACTED] titolare di un negozio vicino a quello di [REDACTED] e [REDACTED] cliente di [REDACTED] hanno dichiarato l'una che i teli erano "opachi", l'altro che i teli " *non permettevano di vedere niente*",

ma tali affermazioni - che si pongono in parziale o totale contrasto con quanto dichiarato dagli altri testi prima menzionati - non appaiono convincenti.

Ed invero questa Corte di merito osserva che dall'esame della foto n. 1 prodotta da [REDACTED] cui viene qui fatto espresso riferimento, è possibile vedere i teli in questione: si tratta, per l'appunto, di teli verdi, che ben consentono di vedere cosa ci fosse al di là di essi.

Orbene, le dichiarazioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED], unitamente a quanto evidenziato dalle foto in atti, consentono di ritenere che i suddetti teli verdi, anche se ovviamente non trasparenti come il vetro, non coprissero quanto vi era alle loro spalle, ma che continuassero a permetterne la visione.

Ma non è tutto.

La stessa appellante [REDACTED] ha ammesso che la porta del suo negozio -quella che, come si legge nella denuncia da lei sottoscritta- è stata forzata dai ladri ed è servita a permettere il passaggio di questi all'interno del negozio, NON E' STATA MAI COPERTA DA TELI.

Dalla foto n. 2) anch'essa prodotta da [REDACTED] si osserva che la serratura della porta di ingresso al negozio (quella poi forzata dai ladri) non si trova al margine estremo di essa, bensì quasi al centro della porta stessa.

Così stando le cose, non appare convincente la prospettazione difensiva dell'appellante, secondo cui i ladri si sarebbero avvalsi della

copertura dei teli (verdi) per potersi nascondere e per poter agire indisturbati sulla serratura.

Il fatto che la porta d'ingresso al negozio non fosse coperta dai teli e che la serratura si trovi al centro di essa esclude, in fatto, che i ladri si siano potuti servire dei teli di copertura mentre scardinavano la suddetta serratura. Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi che gli autori del denunciato furto hanno dovuto agire per così dire "allo scoperto", certamente favoriti dall'ora in cui i fatti si sono svolti (ora di pranzo), ma non coperti dai teli di cui si è detto.

Così stando le cose non appare configurabile né una responsabilità extracontrattuale di Edilnov ex art. 2043 cc, per mancanza di una condotta od omissione colposa di [REDACTED] (per conto della quale i teli erano stati sistemati da altra Impresa) casualmente collegabile con l'evento dannoso (il furto), né una responsabilità di [REDACTED] ex art. 2051 cc, poiché tale evento dannoso non è dipeso dalla (omessa) custodia della suddetta copertura, del tutto indipendente ed estranea alla commissione dei fatti in questione così come prospettati dall'attrice/appellante [REDACTED] (che, si ricordi, ha dedotto che i ladri hanno perpetrato il furto servendosi, nel loro agire, dei teli come copertura che li ha resi "invisibili" o comunque non vedibili neppure dai passanti).

Per tali motivi, questa Corte di merito non ravvisa l'esistenza di alcuna

responsabilità extracontrattuale da parte di [REDACTED]
convenuta/appellata (la richiesta di CTU < volta ad accertare il nesso
di causalità tra le omesse cautele da parte dell'appaltatore e l'evento
dannoso, nonché alla stima dei danni> appare inammissibile perché
esplorativa nella prima parte e perché in tanto si può parlare di stima
dei danni in quanto sussista l'obbligo di risarcirli, obbligo da questa
Corte ritenuto insussistente, come si vedrà).

Questa Corte di merito non ravvisa l'esistenza neppure l'esistenza di
una responsabilità contrattuale da parte di [REDACTED]

L'art. 9 del contratto di appalto citato dall'attrice/appellante prevede la
responsabilità civile e penale dell'appaltatore per danni ed infortuni
cagionati durante l'esecuzione delle opere (appaltate).

Ciò significa che la responsabilità dell'appaltatore avrebbe potuto
sorgere solo nel caso in cui il danno fosse dipeso dall'*esecuzione di
opere*, id est delle opere appaltate.

Nel caso in esame non vi è stato alcun danno che è dipeso da
"esecuzione di opere" in senso stretto.

Ma anche a voler ritenere che nel concetto di esecuzione di opere
possa rientrare anche la predisposizione di tutto quanto occorrente per
poterle eseguire (i ponteggi, i teli), non vi è chi non veda che il fatto
che alcuni ladri abbiano commesso un furto nelle condizioni sopra
descritte -non determinate né da opere eseguite, né da manufatti ad

esse occorrenti- non può certo ritenersi " cagionato " da fatto od omissione dell'appaltatore ed esula, a tutta evidenza, dalla responsabilità prevista dall'invocato art. 9.

L'appello principale non può dunque essere accolto.

Parimenti, non può essere accolto l'appello incidentale, giacchè l'appellata ha genericamente dedotto la esiguità delle somme liquidate in favore dei difensori distrattari ma senza specificare alcunchè, come invece era suo obbligo fare in omaggio al principio della specificità e completezza dei motivi di impugnazione di cui all'art. 342 cpc.



Gravano sull'appellante prevalentemente soccombente rispetto all'appellata le spese del presente giudizio di appello, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,

-rigetta l'appello proposto da [REDACTED] con atto notificato nella data precisata in epigrafe a [REDACTED] avverso la sentenza n.201/2004, depositata in data 3 giugno 2004, del Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, in persona del GOT;

-rigetta l'appello incidentale;

-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di questo giudizio di appello, liquidate in euro 328,50 per esborsi, in euro 1.366,00 per diritti, in euro 2.750,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario ex art. 14 LF, IVA e CPA sulle parti dovute.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello di Milano il giorno 2 aprile 2008.

IL CONSIGLIERE RELATORE DOTT. VINICIA CALENDINO

IL PRESIDENTE DOTT. GIACOMO DEODATO

Vinicia Calendino
Giacomo Deodato

IL CANCELLIERE 01

Daniela Barozzi

Daniela Barozzi

CORTE D'APPELLO di MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI

07 MAR. 2008



IL CANCELLIERE 01

Daniela Barozzi

Daniela Barozzi